



# COMUNE DI TREVISO

---

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE  
DEL 29/11/2021

OGGETTO: 2019LPSLMS03 - Scuola media Serena: interventi di adeguamento prevenzione incendi. Presa d'atto del verbale di accertamento tecnico e contabile datato 04/10/2021. Contestuale presa d'atto della nota del RUP del 29/11/2021 con la quale sono state condivise le controdeduzioni del direttore dei lavori di cui al verbale del 10 novembre 2021.

Onere: € 0 = IVA compresa.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 722 del 13.05.2019 è stato affidato alla società Alessio Pipinato & Partners Architectural Engineering srl (società unipersonale) Via Minadois 20 45100 ROVIGO P.IVA: 01506760295 l'incarico per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, per la Direzione lavori, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e per la redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori di: "Scuola secondaria di 1° grado Serena: interventi di adeguamento alla prevenzione incendi";
- l'incarico succitato è stato poi aggiornato a seguito del rifinanziamento dell'intervento;
- con deliberazione n.396 del 17/12/2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di 2019LPSLMS03 "Scuola secondaria di 1° grado Serena: interventi di adeguamento alla prevenzione incendi" CUP: E42H18000230004, presentato dal progettista incaricato;
- con determinazione dirigenziale n. 679 del 06/05/2020, esecutiva, è stato approvato il verbale di gara relativo alle sedute del 31.03.2020 e 28.04.2020 (prot. n. 42774), dal quale risulta che l'offerta vincitrice è stata quella presentata dall'impresa CREA.MI. S.R.L. – C.F./P.I. 082873660963, con sede legale in Milano, Viale Tunisia n. 38, che ha offerto il ribasso del 22,08% sull'importo soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di Euro 152.555,93 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi);
- l'importo contrattuale ammonta ad Euro 159.555,93 (IVA esclusa), di cui Euro 152.555,93 per lavori ed Euro 7.000,00 per oneri di sicurezza; il contratto è stato
- il contratto con l'impresa CREA.MI. S.R.L. è stato stipulato in data 1 luglio 2020, al n. 13492 di repertorio del Vice Segretario generale del Comune di Treviso, registrato a Treviso il 07.07.2020 al n. 17241 S 1T;
- i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge in data 16 giugno 2020 e l'ultimazione dei lavori era prevista dopo 60 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna e quindi entro il 15 agosto 2020;
- con nota di liquidazione del Responsabile amministrativo contabile del Settore LL.PP. e Infrastrutture n.1625 dell'8/07/2020 è stata liquidata e pagata l'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale, ai sensi del comb. art. 35 comma18 D.Lgs 50/16 - art. 207 Decr. Rilancio, per un importo complessivo di euro 58.426,65 (mandato n. 7878 e n. 7877 del 10/07/2020);
- al fine di riconoscere alcune difficoltà di approvvigionamento dei materiali legate alle problematiche COVID, con determina dirigenziale n. 1310 del 14/8/2020 è stata concessa una proroga all'ultimazione dei lavori di giorni 15 in conseguenza della quale il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori veniva fissato al 31 agosto 2020;
- l'andamento dei lavori è stato caratterizzato da continui ritardi e da una manifesta difficoltà da parte dell'Impresa ad adempiere agli obblighi contrattuali; comportamento evidenziato dalle continue contestazioni mosse dalla direzione dei lavori e dimostrato dalla corposa documentazione agli atti;
- in data 04/08/2020 con ordine di servizio n. 4, considerato l'estremo ritardo nelle lavorazioni e la perentoria necessità della Stazione Appaltante di consentire il normale svolgimento delle attività scolastiche a partire dal 31 agosto compreso, veniva chiesto un cronoprogramma esecutivo che *"dovrà contenere con estremo dettaglio la data di fornitura dei materiali, la data dell'inizio di ogni lavorazione e la data di fine di ogni lavorazione, e dovrà prevedere tempistiche realistiche e congrue al normale svolgimento delle lavorazioni"*.
- Il cronoprogramma non è stato presentato dall'impresa né entro la data fissata, né successivamente;
- con verbale di visita in data 21 agosto la DL evidenziava l'assenza di un rappresentante dell'Impresa ed il fermo cantiere, nonostante l'imminente scadenza del termine contrattuale;

- con ordine di servizio n. 8 del 7 ottobre 2020, considerati, tra l'altro, gli ingenti ritardi maturati ben oltre i termini contrattuali e il mancato adempimento delle indicazioni relative all'esecuzione di alcune lavorazioni, veniva ordinato all'impresa, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D Lgs 50/2016, di completare tutte le opere oggetto dell'appalto entro il giorno 26/10/2020;
- con verbale di visita in data 26 ottobre 2020 veniva accertato nella sostanza la non ultimazione delle lavorazioni e la non corretta esecuzione di alcune delle lavorazioni eseguite.
- con determinazione dirigenziale n. 270 del 05/03/2021, esecutiva:
  - constatato il grave ritardo rispetto alle previsioni di contratto e la mancata esecuzione di opere per le quali non vi erano motivi ostativi o di contestazione tra le parti e ravvisato in questo un comportamento negligente da parte dell'Impresa esecutrice;
  - vista la proposta di risoluzione del contratto presentata dal Responsabile del Procedimento, arch. Antonio Amoroso, con nota prot. n. 147993 del 06/11/2020, nei confronti dell'Impresa CREA.MI S.R.L. di Milano;
  - preso atto che è risultato vano ogni tentativo esperito dalla Direzione dei Lavori e dal responsabile del procedimento affinché l'impresa ottemperasse ai propri obblighi contrattuali;
  - preso atto, altresì, della comunicazione prot. n. 15494/2021 del 29/01/2021 con la quale l'Amministrazione ha avviato il procedimento di risoluzione del contratto con l'Impresa CREA.MI S.R.L. di Milano, ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e degli art. 7 e 8 della L. 241/1990,

è stata disposta, per grave inadempimento contrattuale, in forza dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, la risoluzione del contratto di appalto dei lavori di 2019LPSLMS03 "Scuola secondaria di 1° grado Serena: interventi di adeguamento alla prevenzione incendi", stipulato con la ditta aggiudicataria CREA.MI. S.R.L. – C.F./P.I. 082873660963, con sede legale in Milano, Viale Tunisia n. 38, in data 1 luglio 2020, al n. 13492 di repertorio del Vice Segretario generale del Comune di Treviso, registrato a Treviso il 07.07.2020 al n. 17241 S 1T;

- copia della determinazione dirigenziale n. 270 del 05/03/2021 è stata trasmessa all'Impresa con nota protocollo n. 36948 dell'8.3.2021;
- sulla base della succitata determinazione n. 270/2021, il Responsabile del Procedimento, arch. Antonio Amoroso, ha disposto che il Direttore Lavori provvedesse alla redazione dello stato di consistenza e agli adempimenti di cui all'art. 108, comma 6;
- in data 26 ottobre 2020 e in data 24 marzo 2021 il direttore dei lavori ha proceduto alla ricognizione del cantiere in contraddittorio col rappresentante dell'Impresa, al fine di accertare lo stato di consistenza dei lavori eseguiti dall'appaltatore e l'inventario dei materiali e delle opere provvisionali;
- in data 25 marzo 2021, il Direttore dei lavori redigeva la contabilità finale e lo stato di consistenza che provvedeva ad inoltrare a mezzo PEC all'Impresa in data 13/04/2021, chiedendone la sottoscrizione e la restituzione;
- con successiva PEC in data 28/04/2021, il Direttore dei lavori comunicava a questa amministrazione comunale che, nei termini assegnati, non risultava pervenuto alcun riscontro all'invio della contabilità e dello stato di consistenza e che, pertanto, ai sensi del D.M. 49/2018, art. 14, comma 1, lettera "e", *"il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato"*;
- con nota trasmessa all'Impresa a mezzo PEC, protocollata con il n. 66748 del 05/05/2021, questa Amministrazione comunale ribadiva che, nonostante fosse stata fatta presente a tempo debito la possibilità dell'impresa di apporre eventuali riserve sui documenti contabili nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni, nessun documento contabile era stato responsabile del procedimento e nessuna riserva era stata iscritta nei termini fissati, e che, quindi, come già indicato dal Direttore dei lavori, ai sensi del D.M. 49/2018, art. 14, comma 1, lettera "e", la contabilità si intende definitivamente accettata;

- alla succitata nota prot. n. 66748/2021 l'Impresa non ha dato alcun riscontro;
- con successiva PEC dell'Amministrazione comunale prot. n. 74971 del 19/05/2021, veniva chiesto all'Impresa, qualora ne fosse stata interessata, di valutare l'opportunità di cedere, alle condizioni ivi indicate, il materiale riscontrato a piè d'opera in sede di sopralluogo per la redazione dello stato di consistenza, ancorché non accettato dalla Direzione dei lavori. Nemmeno a tale proposta è seguito un riscontro da parte dell'Impresa;
- come stabilito dall'art. 108, comma 7 del D. Lgs n. 50/2016, il direttore dei lavori, incaricato anche delle operazioni di collaudo, ha quindi proceduto, in data 04/10/2021, a redigere il verbale di accertamento tecnico e contabile e in pari data ha provveduto ad inviarlo all'Impresa e all'Amministrazione comunale;
- il verbale di cui al capoverso precedente è stato quindi nuovamente inviato all'Impresa con nota dell'Amministrazione comunale prot. n. 152731 del 21/10/2021 con invito a restituirlo firmato;
- con nota ricevuta mediante PEC e assunta al protocollo comunale con il n. 158372 del 02/11/2021, l'Impresa CREA.MI. comunicava il link mediante il quale prelevare il verbale di accertamento tecnico e contabile sottoscritto con riserva; in allegato veniva trasmesso un documento datato 29/10/2021 contenente l'esplicitazione della riserva iscritta nel verbale di accertamento tecnico e contabile;
- il Direttore dei lavori, con nota trasmessa all'Impresa a mezzo PEC in data 10/11/2021 e per conoscenza a questo Comune (assunta al protocollo con il n. 164303 del 12/11/2021), controdeduceva alle riserve dell'Impresa rigettando interamente le riserve stesse in quanto infondate per le motivazioni ampiamente esposte nello stato di consistenza e nella allegata contabilità, inviati a mezzo PEC in data 13/04/2021, ed integralmente richiamati nelle controdeduzioni, nonché tardive e inaccettabili perché riferite ad aspetti che dovevano essere contestati nei documenti contabili allegati allo stato di consistenza del 13/04/2021 il quale, come sopra ricordato, si intende "definitivamente accettato" ai sensi e per gli effetti del DM 49/2018 art. 14 comma 1 lettera "e", non essendo mai pervenuta alcuna riserva, né comunicazione nel merito dall'impresa nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

Preso atto che:

- il verbale di accertamento tecnico contabile di cui all'art. 108, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016 riporta, nelle conclusioni, il credito dell'Impresa confermando quanto già contenuto nella contabilità finale e nello stato di consistenza e così determinato:

• lavori contabilizzati	€	60.617,62
• Oneri per la sicurezza	€	2.893,73
• Oneri per la sicurezza Covid	€	2.009,33
• Lavori in economia	€	1.907,52
• <u>A dedurre</u> penali per il ritardo accumulato	€	- 7.020,02
• <u>A dedurre</u> anticipazione corrisposta	€	<u>-47.890,70</u>
Credito dell'Impresa	€	12.517,48

- che con determinazione dirigenziale n. 1400 del 07/09/2020, veniva autorizzato il subappalto di lavorazioni appartenenti alle categorie OS6 e OS7 (in particolare per la realizzazione della pavimentazione delle palestre), alla ditta Dalla Riva S.r.l. con sede in Caerano S. Marco, per un importo di 23.0000,00 (oneri per la sicurezza compresi);
- la ditta Dalla Riva S.r.l. emetteva, nei confronti dell'Impresa CREA.MI. la fattura n. 166/2020 del 14/09/2020 per un importo di euro 22.348,80 relativa all'installazione Parquet sportivo presso la palestra della scuola "Serena" di Treviso;

- ai sensi dell'art. 44 del capitolato speciale di appalto - Parte normativa del progetto relativo ai lavori di cui trattasi, *"la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi"*;
- sempre ai sensi dell'articolo appena citato, l'appaltatore deve comunicare all'Amministrazione la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore con relativo importo e allegando copia della fattura elettronica;
- la prestazione subappaltata è compresa tra i lavori contabilizzati e quindi, all'atto del pagamento tale somma andrà dedotta dal credito dell'Impresa in quanto direttamente pagata al subappaltatore e, in tal senso, come sopra ricordato, deve preventivamente pervenire specifica comunicazione da parte dell'appaltatore.

Considerato che:

- a seguito della risoluzione del contratto con l'impresa appaltatrice, l'amministrazione comunale deve sostenere dei maggiori oneri economici per procedere all'aggiornamento degli elaborati progettuali al fine di affidare il completamento degli stessi ad altra Impresa; a tal proposito con determinazione dirigenziale n. 1228 del 28/07/2021 tale incarico è stato affidato alla società Alessio Pipinato & Partners Architectural Engineering srl per un importo complessivo di oneri previdenziali ed IVA, di € 2.537,60;
- ferma restando la mancanza da parte dell'appaltatore della comunicazione in merito alle prestazioni del subappaltatore, dai documenti esaminati emerge che il credito residuo dell'appaltatore non copre la somma relativa alla prestazione del subappaltatore impedendo a questa Amministrazione di procedere come indicato dal su richiamato art. 44 del capitolato speciale di appalto;
- in conseguenza dei fatti sopra menzionati, con nota trasmessa a mezzo PEC in data 28/04/2021, prot. n. 63542, questa Amministrazione comunale ha chiesto all'Impresa CREA.MI. Srl la restituzione della somma pagata a titolo di anticipazione del prezzo di contratto, corrispondente all'importo di euro 58.426,65, IVA inclusa, oltre agli interessi legali;
- con successiva nota trasmessa a mezzo PEC in data 07/06/2021, prot. n. 84063, questa Amministrazione comunale ha chiesto alla società HDI Global SE – Ireland a mezzo All Risks Brokers srl, l'escussione della polizza definitiva;
- l'escussione della polizza definitiva è stata poi sollecitata mediante PEC in data 29/07/2021, prot. n. 112592, mentre l'escussione della polizza per anticipazione è stata sollecitata mediante PEC sempre in data 29/07/2021, prot. n. 112587.

Preso atto che il Responsabile del Procedimento:

- con nota in data 29 novembre 2021, ha ritenuto di condividere le controdeduzioni del direttore dei lavori in data 10/11/2021;
- ha ritenuto, altresì, che non vi siano ulteriori spazi per un tentativo di accordo avendo dimostrato l'Impresa appaltatrice la totale inaffidabilità seguendo un comportamento irrituale e difforme da qualsiasi norma in materia, perseverando nell'atteggiamento tenuto durante l'esecuzione dei lavori e motivo della risoluzione del contratto, ed avendo rinunciato, nelle sedi opportune, a contestare i dati contabili;
- ha proposto di prendere atto delle conclusioni di cui al verbale di accertamento tecnico e contabile datato 04/10/2021, successivamente firmato con riserva da parte dell'Impresa CREA.MI. Srl e contestualmente di accogliere le controdeduzioni del direttore dei lavori in data 10/11/2021;

Ritenuto, con la presente determinazione di provvedere a:

- prendere atto delle conclusioni di cui al verbale di accertamento tecnico e contabile datato 04/10/2021, successivamente firmato con riserva da parte dell'Impresa CREA.MI. Srl e contestualmente di accogliere le controdeduzioni del direttore dei lavori in data 10/11/2021;
- demandare al RUP l'attivazione delle iniziative necessarie per rinnovare le richieste di escussione della polizza definitiva e di quella relativa all'anticipazione contrattuale per poi procedere alla liquidazione e al pagamento dei crediti spettanti ad appaltatore e subappaltatore come quantificato nel verbale di accertamento tecnico e contabile del 4/10/2021 con le modalità indicate dall'art. 44 del Capitolato speciale di appalto dei lavori di cui trattasi, tenuto conto della necessità di recuperare, nei confronti dell'appaltatore, anche i maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione per l'aggiornamento degli elaborati progettuali finalizzati all'affidamento dei lavori di completamento;

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

Richiamato il comma 1 dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, nonché l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;

Ritenuto di provvedere in conformità

## **DETERMINA**

1) di prendere atto, per le motivazioni riportate nelle premesse e che si intendono qui riportate, delle conclusioni di cui al verbale di accertamento tecnico e contabile datato 04/10/2021, successivamente firmato con riserva da parte dell'Impresa CREA.MI. Srl e contestualmente di accogliere le controdeduzioni del direttore dei lavori in data 10/11/2021;

1) di prendere atto, per le motivazioni riportate nelle premesse e che si intendono qui riportate, della nota del 29 novembre 2021 del Responsabile Unico del Procedimento arch. Antonio Amoroso, agli atti del Settore, con la quale sono state condivise le controdeduzioni del direttore dei lavori di cui al verbale del 10 novembre 2021;

2) demandare al RUP l'attivazione delle iniziative necessarie per rinnovare le richieste di escussione della polizza definitiva e di quella relativa all'anticipazione contrattuale per poi procedere alla liquidazione e al pagamento dei crediti spettanti ad appaltatore e subappaltatore come quantificato nel verbale di accertamento tecnico e contabile del 4/10/2021 con le modalità indicate dall'art. 44 del Capitolato speciale di appalto dei lavori di cui trattasi, tenuto conto della necessità di recuperare, nei confronti dell'appaltatore, anche i maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione per l'aggiornamento degli elaborati progettuali finalizzati all'affidamento dei lavori di completamento;

3) di comunicare il presente atto, una volta esecutivo, all'impresa CREA.MI. S.R.L., al RUP arch. Antonio Amoroso e al direttore dei lavori ing. Alessio Pipinato della società Alessio Pipinato & Partners Architectural Engineering srl, nonché all'Avvocatura Civica di questa Amministrazione.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA